



C.R.O.I.P.U.

CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA
e.mail: croipu@gmail.com

Bari, 17 marzo 2017

Al Presidente Giunta Regionale della Puglia
Dott. Michele Emiliano
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
Dott. Mario Loizzo
loizzo.mario@consiglio.puglia.it

Al Ass.re Regionale Pianificazione Territoriale-Urbanistica e Assetto del Territorio
Arch. Anna Maria Curcuruto
assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente V Commissione
Ecologia, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale
Dott. Filippo Caracciolo
quinta.comm@consiglio.puglia.it

Al Direttore Dipartimento
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
Ing. Barbara Valenzano
dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Al Direttore Generale A.R.P.A. Puglia
Avv. Vito Bruno
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. All'Ordine Ingegneri di Bari
segreteria@pec.ordingbari.it

Oggetto: Legge Regionale n. 30 del 3 novembre 2016 "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato".

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari ha interessato questa Consulta regionale in relazione agli obblighi introdotti nell'ordinamento a seguito dell'entrata in vigore della legge descritta in oggetto, in vista delle nuove e significative responsabilità che la stesa pone in capo ai professionisti del settore ed alle categorie professionali più in generale.



C.R.O.I.P.U.

CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA
e.mail: croipu@gmail.com

La Regione Puglia, infatti, ha emanato la L.R. n° 30 del 3 novembre 2016, in vigore a far data dal 04.11.2016 (pubbl. su BURP n° 126), al fine di assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione delle popolazioni alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.

La stessa legge ha fissato i livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni ed ha previsto l'esecuzione di azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza, stabilendo fra l'altro che, entro due anni dalla data di entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, dovrà approvare il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon in ambiente confinato, in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero della salute (PNR) e con modalità esecutive ed appositi studi settoriali, già specificatamente stabiliti e disciplinati.

Senonché la legge medesima, pur rinviando i numerosi adempimenti in materia al redigendo Piano, già all'attualità prevede al suo interno una stringente disciplina sulle nuove costruzioni e sugli edifici esistenti (art. 3 e art. 4 rispettivamente), arrivando finanche a porre severe limitazioni sulla certificazione di agibilità degli immobili, in caso di superamento dei livelli limite di concentrazione.

Dalla lettura della legge emergono inoltre profili di conflittualità con altre disposizioni normative vigenti, in modo particolare con quanto disposto dal Testo Unico sull'Edilizia DPR 380/2001 e s.m.i.; fra l'altro, non risulta chiaramente definito l'ambito di applicazione, facendo sorgere dubbi interpretativi per la sua corretta applicazione:

- il titolo della Legge *“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”* che, conseguentemente fa supporre la sua applicazione soltanto per gli ambienti confinati, non trova invece nel dispositivo alcun riferimento, in quanto, né è chiarito cosa si intenda per *“ambiente confinato”* non essendo riportate definizioni tecniche o rimandi ad altre normative di settore, né tale definizione è mai richiamata nel testo; al contrario, vengono introdotti nuovi ambiti di applicazione, quali l'*ambiente chiuso*, anch'esso privo di qualsiasi definizione chiarificatrice, ovvero e addirittura *tutti i locali dell'immobile interessato*, in contraddizione con l'oggetto ed il titolo della legge;



C.R.O.I.P.U.

CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA
e.mail: croipu@gmail.com

- altro aspetto critico riguarda l'assenza di definizioni utili a specificare quali siano le categorie di "edifici aperti al pubblico," poiché se è vero che all'art.4 comma 1 lett. a è chiaramente identificato l'ambito di applicazione per gli edifici destinati all'istruzione, altrettanto non si evince alla lett. b, ove si parla genericamente di "edifici aperti al pubblico" senza identificare le categorie interessate o ritenute prioritarie.

Tali specificazioni e chiarimenti appaiono viepiù necessari stante il severo regime sanzionatorio previsto dalla legge che, in caso di inadempienza agli obblighi di misurazione del gas radon e trasmissione dei risultati al comune competente e all'Arpa, prevede "la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità" dell'immobile, con automatica decadenza di tutte le Licenze e Autorizzazioni connesse alle attività economiche imprenditoriali aperte al pubblico, con riflessi e ripercussioni anche sul tessuto economico e sociale del Paese.


Anche il regime delle "nuove costruzioni", normato all'art.3 della Legge, trova analoga disciplina in relazione al superamento del limite di concentrazione, prevedendosi anche in questo caso che "Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione consentito".

Tale aspetto assume particolare rilevanza per le categorie professionali chiamate a compiti di direzione lavori o ad asseverare atti propedeutici all'avveramento della certificazione di agibilità. E' appena il caso di rammentare, infatti che, con le recenti modifiche al TUE (DPR 380/01) introdotte con il D.Lgs.222/2016, il Certificato di Agibilità non viene più rilasciato dai Comuni, restando in capo al titolare del permesso di costruire o al soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o loro successori o aventi causa, l'obbligo della presentazione allo sportello unico per l'edilizia della segnalazione certificata, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, unitamente alle certificazioni prodotte dai professionisti. (vedasi art.24 del DPR 380/01 modificato dal D.Lgs.222/2016).

Se ne deduce pertanto che, dal combinato disposto del DPR 380/01 e Legge Regionale n.30/2016, la direzione lavori e più in generale i professionisti abilitati, non potranno definire la chiusura lavori per "nuovi edifici" e procedere con le conseguenti attestazioni, in assenza dei dati del monitoraggio del gas radon richieste dalla Legge Regionale n.30. Questi ultimi, così come prima accennato, oltre che risultare misurazioni non immediatamente eseguibili, debbono essere estesi per un lungo arco temporale; né tali misure possono essere eseguite prima che l'opera stessa sia stata completata, dovendo le stesse essere operate sugli "ambienti confinati" e sugli "ambienti chiusi".

A parte le considerazioni sulla necessità di meglio definire tali specificità.

Sede Legale e Operativa
Viale Japigia n.184 – 70126 – BARI
Tel. +39 080 5547401 – Fax. +39 080 5547421



C.R.O.I.P.U.

CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA
e.mail: croipu@gmail.com

Questo contributo, offerto esclusivamente con lo spirito di fattiva collaborazione da parte di questa Consulta, trova significazione nel convincimento della indifferibile e urgente necessità di emanare apposite circolari esplicative o Linee Guida che consentano la corretta applicazione della legge, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon in ambiente confinato.

Resta all'uopo ribadita e confermata la disponibilità degli Ingegneri della Puglia ad ogni forma di collaborazione ritenuta utile da codesta Amministrazione regionale.

Distinti saluti

Il Presidente
(ing. Antonio Colaianni)

PTPC 2017 – 2019 : ADEMPIMENTI E MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI

Spett.le Presidente, Segretario e Consiglieri tutti quali Componenti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, in adempimento a quanto indicato e previsto nel PTPC 2017 – 2019 Approvato e Pubblicato, Si richiede al Consiglio di Assumere deliberazioni in merito a tali adempimenti obbligatori e previsti, in particolare in merito a:

LA GESTIONE DEL RISCHIO: MAPPATURA, ANALISI E MISURE

In relazione alle aree di rischio di seguito indicate:

Area E – Attività specifiche dell'Ordine

- Formazione professionale continua
- Attività di opinamento parcelle
- Procedimenti per individuazione di professionisti su richieste di terzi

Atteso che la **Commissione Formazione ed Aggiornamento Professionale**, coordinata dal Vice Presidente Consigliere Pasquale Capezzuto, ha predisposto un Regolamento nel merito, aderente al PTPC ed al PNA, si **richiede la discussione ed approvazione del predetto regolamento al fine di costituire parte integrante delle procedure operative del PTPC 2017-2019**, in relazione alla Formazione Professionale Continua.

In relazione alle altre due aree di rischio elencate, quindi, si **richiede al consiglio di assumere opportuna delibera tramite la quale venga conferito mandato alle commissioni parcelle e segnalazioni ed elenchi riservati ed ai relativi coordinatori, affinché predispongano i relativi regolamenti e procedure operative, alla stregua di quanto fatto per la formazione, nel rispetto dei seguenti principi estratti dal PTPC:**

COMMISSIONE PARCELLE: PROCESSO DI OPINAMENTO DELLE PARCELLE

Possibili eventi rischiosi

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Possibili misure

(...omissis...)

- necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;

(...omissis...)

COMMISSIONE SEGNALAZIONE ED ELENCHI RISERVATI: PROCESSI DI INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui l'Ordine è interpellato per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Possibili eventi rischiosi

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei

principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Possibili misure

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo).

È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o del collegio interpellato.

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Tra le misure ulteriori e specifiche, l'Ordine si dota di Regolamenti e procedure interne disciplinanti funzionamento, meccanismi decisionali, assunzione di impegni economici, ruoli e responsabilità dei Consiglieri.

Quanto descritto, pertanto, determina la necessità impellente di provvedere non solo alla individuazione di procedure regolamentate per le attività di rischio individuate e descritte, ma soprattutto determina la necessità di una modifica ed adeguamento del vigente Regolamento Interno del Consiglio dell'Ordine con particolare riferimento alla Composizione e Funzionamento delle Commissioni Istituzionali di cui all'art. 4.15.

In tal senso, per concludere, si pone la discussione nel merito all'attenzione del Consiglio.

Ing. Roberto Masciopinto
RPCT – OIBA